



# COMUNE DI GIOVO

Provincia di Trento

SEDE MUNICIPALE:  
38030 VERLA - Via S. Antonio 4

Tel. 0461 - 684003  
Fax 0461 - 684707  
E-mail: protocollo@comunegiovo.it  
Cod. Fisc. 80007710223  
Conto Corrente Postale 12428389

Prot. c\_e048-817

Giovo, 09 febbraio 2016

## **BANDO DI ASTA PUBBLICA**

**PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE (A MEZZO DI CONTRATTO D'AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA) DEL WINE-BAR PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI GIOVO A VERLA (TN).**

### **1. OGGETTO E FINALITÀ DELLA GARA**

Il Comune di Giovo esperisce un'asta pubblica ai sensi dell'art. 19 della L.P. 23/1990 e s.m. per l'individuazione del soggetto al quale affidare la gestione del bar (wine-bar) situato nel Centro polifunzionale di Giovo a Verla (TN), attraverso la stipulazione di un contratto di affitto di ramo d'azienda. Il contratto ha per oggetto l'affitto dell'azienda per attività di somministrazione di pasti veloci e di bevande wine-bar da esercitarsi esclusivamente in apposito locale presso il Centro polifunzionale di Giovo, completo di arredi e attrezzature, con destinazione vincolata all'esercizio dell'attività di somministrazione di pasti veloci e di bevande, mediante subingresso nella licenza con le modalità di cui all'art. 16 del D.P.P. 14.06.2001 n. 21-72/Leg..

Il contratto di affitto d'azienda attualmente in corso terminerà il 19 aprile 2016.

### **2. DESCRIZIONE DELL'ESERCIZIO E CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DELLA GESTIONE**

L'esercizio di somministrazione al pubblico di pasti veloci e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte e dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di gastronomia, aperto al pubblico (wine-bar), di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) punto 2 e lett. b) punto 1 della L.P. 14.07.2000 n. 9 e s.m., come da planimetria allegata, è così costituito:

- a piano terra:

mq. 45,30 wine-bar

mq. 2,64 antibagno

mq. 3,30 bagno

mq. 27,90 cortile fronte strada

mq. 21,12 cortile retro

- a piano interrato

mq. 22,90 deposito

per un totale di mq. 123,16 circa.

I locali sono arredati. Gli arredi elencati nell'art. 14 dello schema di contratto allegato sono di proprietà del Comune di Giovo. Tutte le attrezzature e arredi attualmente presenti nei locali e cortili dell'esercizio, non elencati nell'art. 14, ivi comprese le attrezzature e arredi per la somministrazione di pasti veloci, sono di proprietà dell'attuale affittuario dell'azienda che, salvo diversi accordi tra le parti, provvederà a rimuoverli; al fine di consentire il subingresso nella licenza attiva, qualora le attrezzature e gli arredi per la somministrazione di pasti veloci venissero rimossi, gli stessi, nei limiti dello strettamente necessario, saranno messi a disposizione dall'Amministrazione comunale prima della stipulazione del contratto d'affitto.

L'apertura non potrà avvenire prima delle ore 06.00 e la chiusura non può avvenire dopo le ore 01.00.

Non sono ammessi l'installazione e l'uso degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 del R.D. 18.06.1931 n. 773 e s.m..

**Il canone a base di gara è stabilito in Euro 8.160,00.=/anno (ottomilacentosessanta/00), I.V.A. esclusa,** soggetto ad adeguamento annuale in aumento in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

*Il gestore è tenuto a organizzare almeno tre serate tematiche all'anno di presentazione e degustazione di prodotti tipici tradizionali del territorio locale e a tenere a disposizione della clientela almeno sei etichette di vini della Valle di Cembra di almeno tre aziende diverse.* Una dichiarazione di impegno in tal senso deve essere contenuta nella dichiarazione di cui al successivo paragrafo 5 punto C).

La durata del contratto d'affitto d'azienda è determinata in anni 4 (quattro), con possibilità di un rinnovo quadriennale e quindi fino al massimo di anni otto. Come prescritto dall'art. 5 comma 1 della L.P. 23/1990 e s.m. è tuttavia escluso il rinnovo o la proroga taciti. Qualora una delle due parti intendesse rinnovare il contratto alla scadenza quadriennale, dovrà farne richiesta all'altra parte almeno 6 mesi prima della scadenza; l'accettazione o il rifiuto della proposta di rinnovo quadriennale dovrà essere comunicata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Lo schema di contratto di affitto d'azienda, contenente tutte le clausole che disciplineranno la gestione, e le planimetrie dei locali sono allegati al presente bando.

### 3. DISCIPLINA DELLA GARA

La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e, per quanto in esso non previsto, dalla L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m. e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg. e s.m.).

### 4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Coloro che fossero interessati ad assumere in affitto d'azienda la gestione del bar, sono invitati a partecipare alla gara, presentando la propria migliore offerta, secondo le modalità e i criteri sotto specificati.

L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base ai sensi degli articoli 19 e 18 comma 13 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m. in combinato disposto, a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più favorevole per l'Amministrazione.

Non ci sono diritti di prelazione.

### 5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare alla gara le persone fisiche, le imprese individuali, le società commerciali, cooperative e consorzi, enti o associazioni, raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale in conformità all'art. 24 della L.P. 23/1990 e s.m., aventi i requisiti previsti dal bando.

Per essere ammessi alla gara i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti generali di seguito indicati:

- requisiti professionali e morali di cui all'art. 5 della L.P. 14.07.2000 n. 9 e s.m. e all'art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 e s.m.

- requisiti generali per la partecipazione a procedure di affidamento e stipulazione di contratti pubblici di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m..

Sono inoltre ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese in conformità all'art. 24 della L.P. 23/1990 e s.m. e della normativa statale applicabile.

Ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m., non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente, o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

La stazione appaltante procederà alla verifica di tali situazioni ed **escluderà** i concorrenti per i quali accerterà

che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire,

**entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03 marzo 2016,**

pena la tassativa esclusione, al seguente indirizzo:

**COMUNE DI GIOVO**

**via S. Antonio n. 4**

**38030 Verla di Giovo (TN)**

un plico chiuso sul quale, **a pena di esclusione**, dovrà venire apposta la seguente dicitura **"Offerta per l'asta per l'assegnazione del contratto di affitto di ramo d'azienda per gestione wine-bar presso il centro polifunzionale di Giovo a Verla (TN)"** e dovranno essere anche indicati il **nominativo e l'indirizzo dell'offerente**.

Almeno il lembo di chiusura del plico non preincollato dal produttore dovrà essere inoltre **controfirmato** dall'offerente e **sigillato con ceralacca o nastro adesivo trasparente o altro strumento idoneo** a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto; in caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione della segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Il plico deve essere spedito in uno dei seguenti modi:

- a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale;
- b) mediante plico analogo alla raccomandata con avviso di ricevimento inoltrato da corrieri specializzati;
- c) mediante consegna diretta esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Giovo in orario d'ufficio, dal lunedì al giovedì dalle 08.15 alle 12.30 e il venerdì dalle 08.15 alle 12.00. Della consegna a mano verrà rilasciata, su richiesta, apposita ricevuta indicante l'ora e la data.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle stesse, anche qualora spedite mediante raccomandata A.R. consegnata all'ufficio postale o all'ufficio accettante entro il termine di scadenza e anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

La presentazione dell'offerta comporta, da parte del concorrente, la conoscenza e l'accettazione delle modalità previste dal bando e dal contratto.

Tale plico dovrà contenere:

**A) DICHIARAZIONI IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, ALLA CONOSCENZA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CONDIZIONI DI AFFITTO E DI RITENERE L'OFFERTA NEL COMPLESSO REMUNERATIVA, E AL MEZZO DI COMUNICAZIONE AUTORIZZATO, come segue:**

**A1)** A comprova del possesso dei requisiti professionali e morali richiesti ai sensi dell'art. 5 della L.P. 9/2000 e s.m. e dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m., e dei requisiti per la partecipazione a procedure di affidamento e stipulazione di contratti pubblici, **DICHIARAZIONE**, successivamente verificabile, del concorrente resa in carta semplice, riportante il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale o partita IVA del concorrente, numero di fax e indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata (eventuali) e, nel caso di società, associazione o ente l'esatta ragione/denominazione sociale, la sede e la partita IVA o il codice fiscale e gli altri dati, come appena descritti, del legale rappresentante o del delegato in grado di impegnare la società, l'associazione o l'ente, e contenente quanto segue:

(si precisa che i requisiti professionali di cui ai successivi punti a) devono essere posseduti, sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale, mentre i requisiti morali di

cui ai successivi punti b) devono essere posseduti, in caso di società, associazioni o organismi collettivi, dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2 comma 3 del D.P.R. 252/1998 (ora D.Lgs. 159/2011), e in caso di impresa individuale dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale):

**1. Se trattasi di persona fisica (NON ancora iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A.):**

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- aa) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
  - ab) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
  - ac) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
  - ad) secondo l'interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico (risoluzione 61559/2010) può ritenersi requisito valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, anche il possesso dell'iscrizione al registro esercenti del commercio (R.E.C.) di cui alla legge 11.06.1971 n. 426 ottenuta prima del 4 luglio 2006 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12 comma 2 del decreto ministeriale 04.08.1988 n. 375 (tabelle I,VI,VII-II,III,IV,V-VIII);
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 attestante:
- ba) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione;
  - bb) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - bc) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - bd) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;
  - be) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - bf) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m., e che non è stata applicata nei propri confronti una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m., e di non essere sottoposto a misure di sicurezza;
  - bg) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi.

Si precisa che nelle ipotesi di cui alle lettere bb), bc), bd), be), bf) e bg), il periodo per il quale risultano mancare i requisiti di onorabilità ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata; qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, semprechè non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione;

- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 attestante di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per reati comportanti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non essere interdetto dallo svolgere attività professionali e imprenditoriali;
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m. per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici;

**2. Se trattasi di imprenditore individuale (già iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.):**

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante di essere iscritto presso il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di \_\_\_\_\_ e attestante il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
  - aa) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
  - ab) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
  - ac) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
  - ad) secondo l'interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico (risoluzione 61559/2010) può ritenersi requisito valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, anche il possesso dell'iscrizione al registro esercenti del commercio (R.E.C.) di cui alla legge 11.06.1971 n. 426 ottenuta prima del 4 luglio 2006 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12 comma 2 del decreto ministeriale 04.08.1988 n. 375 (tabelle I, VI, VII-II, III, IV, V-VIII);
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 attestante:
  - ba) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione;
  - bb) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - bc) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - bd) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;
  - be) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - bf) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m., e che non è stata applicata nei propri confronti una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m., e di non essere sottoposto a misure di sicurezza;
  - bg) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di

intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi.

Si precisa che nelle ipotesi di cui alle lettere bb), bc), bd), be), bf) e bg), il periodo per il quale risultano mancare i requisiti di onorabilità ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata; qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempreché non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione;

- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 attestante di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per reati comportanti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non essere interdetto dallo svolgere attività professionali e imprenditoriali;
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m. per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici;

### 3. *Se trattasi di società:*

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o dal delegato attestante l'iscrizione della società presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, nonché attestante il possesso in capo agli stessi di uno dei seguenti requisiti professionali:
  - aa) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
  - ab) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
  - ac) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
  - ad) secondo l'interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico (risoluzione 61559/2010) può ritenersi requisito valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, anche il possesso dell'iscrizione al registro esercenti del commercio (R.E.C.) di cui alla legge 11.06.1971 n. 426 ottenuta prima del 4 luglio 2006 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12 comma 2 del decreto ministeriale 04.08.1988 n. 375 (tabelle I,VI,VII-II,III,IV,V-VIII);
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o dal delegato attestante:
  - ba) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione;
  - bb) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - bc) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

- bd) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;
- be) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- bf) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m., e che non è stata applicata nei propri confronti una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m., e di non essere sottoposto a misure di sicurezza;
- bg) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi;

e di **essere a diretta conoscenza** che nessuno dei soggetti sotto indicati ha riportato condanne o misure di cui alla lettera bf) e, nel solo caso di domanda presentata dal legale rappresentante, anche alle lettere bb), bc), bd), be) e bg).

Si precisa che nelle ipotesi di cui alle lettere bb), bc), bd), be), bf) e bg), il periodo per il quale risultano mancare i requisiti di onorabilità ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata; qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempreché non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione;

- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o dal delegato, attestante di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per reati comportanti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non essere interdetto dallo svolgere attività professionali e imprenditoriali e, nel solo caso di domanda presentata dal legale rappresentante, di **essere a diretta conoscenza** che nessuno dei soggetti sotto indicati ha riportato condanne e sanzioni del medesimo tipo.

Le dichiarazioni b) e c) devono fare espresso riferimento alla situazione penale dei seguenti soggetti, specificandone la qualifica:

- ciascuno dei soci se trattasi di Società in Nome Collettivo;
- i soci accomandatari se trattasi di Società in Accomandita Semplice;
- gli amministratori muniti di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se trattasi di Società di Capitali;

Qualora il legale rappresentante o il delegato non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei predetti soggetti delle misure, delle condanne e delle sanzioni di cui sopra, la presente dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi;

- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m. per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici.

La dichiarazione d), per i reati di cui all'art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. deve fare espresso riferimento alla situazione penale dei seguenti soggetti, specificandone la qualifica:

- ciascuno dei soci se trattasi di Società in Nome Collettivo;
- i soci accomandatari se trattasi di Società in Accomandita Semplice;
- gli amministratori muniti di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se trattasi di Società di Capitali;

Qualora la domanda sia presentata dal **delegato** della società, la richiesta dovrà essere accompagnata da copia della **delega, redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata**, dalla quali risulti l'attribuzione del potere di gestire un esercizio di somministrazione al pubblico di pasti veloci e bevande e di compiere tutti gli atti a tal fine necessari;

#### **4. Se trattasi di associazione o ente:**

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o dal delegato attestante l'iscrizione dell'associazione o dell'ente alla

C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ (solo se iscritti), nonché attestante il possesso in capo agli stessi di uno dei seguenti requisiti professionali:

- aa) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
- ab) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
- ac) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
- ad) secondo l'interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico (risoluzione 61559/2010) può ritenersi requisito valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, anche il possesso dell'iscrizione al registro esercenti del commercio (R.E.C.) di cui alla legge 11.06.1971 n. 426 ottenuta prima del 4 luglio 2006 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12 comma 2 del decreto ministeriale 04.08.1988 n. 375 (tabelle I,VI,VII-II,III,IV,V-VIII);
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o dal delegato attestante:
  - ba) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione;
  - bb) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - bc) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - bd) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;
  - be) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - bf) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m., e che non è stata applicata nei propri confronti una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m., e di non essere sottoposto a misure di sicurezza;
  - bg) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi;

e di **essere a diretta conoscenza** che nessuno dei soggetti sotto indicati ha riportato condanne o misure di cui alla lettera bf) e, nel solo caso di domanda presentata dal legale rappresentante, anche alle lettere bb), bc), bd), be) e bg).

Si precisa che nelle ipotesi di cui alle lettere bb), bc), bd), be), bf) e bg), il periodo per il quale risultano mancare i requisiti di onorabilità ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata; qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempreché non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione;

- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o dal delegato, attestante di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per reati comportanti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non essere interdetto dallo svolgere attività professionali e imprenditoriali e, nel solo caso di domanda presentata dal legale rappresentante, di **essere a diretta conoscenza** che nessuno dei soggetti sotto indicati ha riportato condanne e sanzioni del medesimo tipo.

Le dichiarazioni b) e c) devono fare espresso riferimento alla situazione penale dei seguenti soggetti, specificandone la qualifica:

- ciascuno dei soci.

Qualora il legale rappresentante o il delegato non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei predetti soggetti delle misure, delle condanne e delle sanzioni di cui sopra, la presente dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi;

- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m. per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici.

La dichiarazione d), per i reati di cui all'art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. deve fare espresso riferimento alla situazione penale dei seguenti soggetti, specificandone la qualifica:

- ciascuno dei soci.

Qualora la domanda sia presentata dal **delegato** dell'associazione o dell'ente, la richiesta dovrà essere accompagnata da copia conforme all'originale della **delega, redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata**, dalla quali risulti l'attribuzione del potere di gestire un esercizio di somministrazione al pubblico di pasti veloci e bevande e di compiere tutti gli atti a tal fine necessari.

La persona fisica, l'associazione o l'ente, qualora aggiudicatari, dovranno svolgere il servizio in conformità alla normativa in materia commerciale e fiscale, provvedendo alle necessarie registrazioni, iscrizioni ed adempimenti.

Si ricorda che qualora il richiedente intendesse gestire l'esercizio a mezzo di un **preposto**, lo stesso dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dal punto A1) del presente paragrafo 5. La nomina del preposto è sempre necessaria qualora il titolare dell'esercizio non provveda direttamente all'effettiva conduzione dello stesso; non è necessaria per la conduzione di massimo due esercizi situati nello stesso Comune o in Comuni confinanti.

I requisiti di partecipazione di cui al presente punto A1) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, **pena l'esclusione**.

In luogo delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e delle autocertificazioni di cui al presente punto, il concorrente e il preposto potranno produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle cause di esclusione.

Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debbono essere sottoscritte in originale dal soggetto dichiarante; la mancata sottoscrizione comporterà **l'esclusione dalla gara**. Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la stessa va accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Si ricorda inoltre che le norme sull'autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea. Ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia si applicano limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; gli altri dati dovranno essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

**A2) DICHIARAZIONE** di conoscere e accettare i locali, le attrezzature, le condizioni di affitto e di ritenere l'offerta che si produce nel complesso remunerativa.

**A3) (eventuale) DICHIARAZIONE** di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate all'art. 79 comma 5 del D.Ls. 163/2006 e s.m. avvengano a mezzo fax.

**Alle dichiarazioni di cui ai punti A1), A2) e A3), visti i contenuti, dovrà essere allegata la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; in caso di mancata allegazione, il concorrente, ai sensi dell'art. 7 della L.P. 23/1992 e s.m., dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione, pena l'esclusione.**

Per le dichiarazioni previste ai punti A1), A2) e A3), potrà essere utilizzato il modello 1) allegato al presente bando, allegando una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Si avverte che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese tale modello dovrà essere integrato con l'indicazione dell'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, le parti di servizio che verranno svolte da ciascuna impresa (la mandataria deve eseguire la prestazione in misura maggioritaria), nonché, solo in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina di cui all'art. 24 della L.P. 23/1990 e s.m. e dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m. e prodotto da parte di ciascuna impresa raggruppata e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa o suo procuratore.

Le comunicazioni in merito alla presente procedura di gara saranno effettuate presso l'indirizzo di residenza o di sede dichiarato, a meno che l'offerente non indichi espressamente un diverso indirizzo di domicilio, al quale ricevere le comunicazioni. In ogni caso il numero di fax, se esistente, deve essere quello del luogo indicato per ricevere le comunicazioni.

**Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, ovvero si rendano necessari approfondimenti istruttori in ordine all'ammissione di uno o più concorrenti, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente di presentare, nei termini e con le modalità fissate nella nota di richiesta, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. Al fine di garantire la "par condicio" dei concorrenti in nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.**

#### **B) CAUZIONE PROVVISORIA:**

Unitamente alle dichiarazioni di cui al precedente punto A), dovrà essere presentata e inserita nel plico, esternamente alla busta chiusa contenente l'offerta economica, la prova della costituzione del deposito cauzionale provvisorio d'asta di **Euro 1.000,00.= (mille/00)** a favore del Comune di Giovo, a garanzia della sottoscrizione del contratto, da effettuarsi presso il Tesoriere comunale Credito Valtellinese s.c. di Sondrio, agenzia di Mezzolombardo (TN) via De Gasperi n. 34 - codice IBAN IT 87 P 05216 35040 000000000306.

La mancata costituzione del deposito cauzionale provvisorio alla data di presentazione dell'offerta comporta **l'esclusione dalla gara.**

Il deposito cauzionale potrà essere costituito anche mediante garanzia fideiussoria costituita nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria di pari importo. In tale caso la fideiussione dovrà contenere espressamente le seguenti clausole:

- a) il soggetto fideiussore si impegna a risarcire il Comune di Giovo in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
- b) la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- c) il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dal Comune di Giovo a semplice richiesta dello stesso, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta
- d) il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 2° comma del codice civile.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate esclusivamente se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte in originale dal soggetto fideiussore, con autentica notarile contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria, oppure accompagnate in allegato da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

È ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m., in copia su supporto cartaceo corredata da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

La fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Comporta **l'esclusione dalla gara** la mancata presentazione della documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale. Eventuali ulteriori difformità rispetto a quanto richiesto ai fini della presentazione del deposito cauzionale saranno regolarizzabili. In tale caso, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente di presentare, nei termini e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la suddetta regolarizzazione.

Non sarà ritenuto valido, e comporterà quindi **l'esclusione dalla gara**, l'inserimento di denaro contante direttamente nel plico.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione provvisoria per tutti i concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario e del secondo classificato in graduatoria, per i quali lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dagli altri concorrenti a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

### **C) OFFERTA ECONOMICA:**

L'offerta economica **deve essere redatta in carta resa legale (marca da bollo da Euro 16,00)** e deve indicare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, cittadinanza e codice fiscale del concorrente e, nel caso di società, associazione o ente dovrà essere indicata l'esatta ragione/denominazione sociale, la sede e la partita IVA o il codice fiscale e gli altri dati, come appena descritti, del legale rappresentante o del delegato in grado di impegnare la società, l'associazione o l'ente
- b) l'importo del **canone annuale, al netto di I.V.A.**, da indicarsi sia in cifre che in lettere, che il concorrente offre per la gestione del bar, attraverso la stipulazione di contratto d'affitto di azienda; l'offerta deve essere formulata **esclusivamente in aumento** sul canone a base d'asta, stabilito in **Euro 8.160,00/anno (ottomilacentosessanta/00)**, I.V.A. esclusa
- c) l'**impegno** di obbligarsi a tenere a disposizione della clientela almeno sei etichette di vini della Valle di Cembra di almeno tre aziende diverse (minimo totale di sei) e di obbligarsi a organizzazione almeno tre

serate tematiche all'anno di presentazione e degustazione di prodotti tipici tradizionali del territorio locale.

Per la formulazione dell'offerta si può utilizzare il modello allegato 2) al presente bando. Si avverte che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese tale modello dovrà essere integrato con gli estremi delle imprese raggruppate e sottoscritto, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata e in caso di raggruppamento temporaneo già costituito dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

L'offerta dovrà, **a pena di esclusione**, essere debitamente **firmata** da persona in grado di impegnare legalmente il soggetto concorrente ed essere **inserita in una busta chiusa**, con almeno il lembo di chiusura della busta non preincollato dal produttore **controfirmato** dall'offerente e **sigillato con ceralacca o nastro adesivo trasparente o altro strumento idoneo** a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto. Sulla busta potrà essere apposta la dicitura "OFFERTA", nonché il nome, ovvero la ragione/denominazione sociale dell'offerente. In tale busta non deve essere inserito nessun altro documento. La busta chiusa dovrà essere inserita nel plico.

L'offerta economica non verrà presa in considerazione se pari o inferiore alla base d'asta, se sottoposta a condizione, se generica o mancante di alcuni degli elementi in precedenza indicati. Non sono ammesse offerte per persona da nominare ex artt. 1401 e seguenti del codice civile. La presentazione dell'offerta equivale a proposta irrevocabile da parte dell'offerente, mentre non vincola il Comune di Giovo.

L'importo del canone per la durata contrattuale sarà soggetto all'automatico adeguamento annuale in aumento in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Nel caso di discordanza fra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, si ritiene prevalente quest'ultimo.

L'offerta, al pari di tutta la documentazione e corrispondenza di gara, dovrà essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

**Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:**

- la mancata sottoscrizione dell'offerta, con le modalità indicate
- la mancata indicazione dell'importo del canone annuale, qualora non sia stato validamente espresso né in cifre né in lettere
- la mancata indicazione dell'impegno di cui alla lettera c) del presente punto C) del paragrafo 5.
- la presentazioni di offerte non in aumento, parziali o comunque condizionate.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, l'Autorità che presiede la gara può comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione richiesta qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta ed in ogni caso di violazione dei medesimi principi.

Nel caso di presentazione di più offerte da parte dello stesso offerente, viene presa in considerazione unicamente l'ultima pervenuta.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e vantaggiosa dall'Amministrazione.

Il Comune di Giovo si riserva la facoltà di non aggiudicazione e, del caso, di esperire altra procedura.

Lo schema del contratto di affittanza, da stipularsi con l'aggiudicatario della gara, recante i patti e condizioni che disciplineranno il rapporto di affitto di azienda, è allegato al presente bando, del quale è parte integrante.

## **6. MODALITÀ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE**

L'asta pubblica è espletata con il procedimento di seguito indicato.

Il giorno **04 marzo 2016 ad ore 10.00** presso il Municipio di Giovo il Presidente di gara, con l'assistenza dell'ufficiale rogante e dei testimoni, in seduta aperta al pubblico, constata l'avvenuta pubblicazione dell'avviso d'asta, provvede all'apertura dei plichi pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione, all'apertura e alla verifica delle offerte, alla formulazione della graduatoria delle offerte valide in ordine decrescente di importo offerto, e all'aggiudicazione provvisoria del contratto al soggetto che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, ovverosia all'offerta di importo maggiore.

Si chiarisce che, trattandosi di asta pubblica con offerta economica in aumento sul canone base, non si applica la procedura di individuazione e valutazione delle offerte anomale.

Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il Presidente di gara procede nella stessa adunanza ad una gara fra tali concorrenti presenti e il contratto viene aggiudicato al miglior offerente; ove nessuno di coloro che hanno fatto offerte uguali sia presente o se i presenti non vogliono migliorare l'offerta, si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

L'aggiudicazione definitiva verrà disposta con separato provvedimento del Responsabile del Servizio Segreteria, fatta salva la successiva verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara. Dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva decorerà il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006.

L'aggiudicazione non tiene luogo del contratto di affitto.

Il Comune di Giovo procederà alla verifica delle dichiarazioni corredanti l'offerta rese dall'aggiudicatario relative ai requisiti professionali e morali. L'eventuale riscontro di difformità è causa di decadenza dall'aggiudicazione, impegna eventuali responsabilità di ordine penale a carico del dichiarante ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il Comune di Giovo si riserva la facoltà di procedere alla verifica di cui sopra nei confronti dei soggetti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e il contratto di affitto di ramo d'azienda non può essere sottoscritta prima del decorso del termine dilatorio di cui all'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m..

## 7. STIPULA DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e decorso il termine dilatorio di cui all'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006, il conseguente contratto sarà stipulato entro 45 giorni dalla data della comunicazione di avvenuta verifica dei requisiti. Il contratto sarà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo con spese contrattuali e fiscali, compresa l'imposta di registro, a carico dell'aggiudicatario.

Tutte le spese relative e connesse alla stipulazione del contratto d'affitto di ramo d'azienda sono a carico dell'aggiudicatario. Il Comune di Giovo provvederà a convocare l'aggiudicatario, verificato il possesso dei requisiti autodichiarati, per stipulare il contratto sulla base dello schema allegato, previa costituzione di **cauzione definitiva**, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compreso il pagamento del canone d'affitto, da prestarsi a mezzo di deposito in contanti presso il Tesoriere comunale o in forma di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa prestata da soggetto autorizzato con il rispetto delle condizioni e delle clausole che saranno indicate dall'Amministrazione, per un importo pari al 50% del canone d'affitto del primo anno, al netto dell'IVA.

Inoltre al fine della stipulazione del contratto dovranno essere prodotti l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio e l'apertura partita I.V.A., le polizze di cui all'art. 10 dello schema di contratto e la costituzione del deposito per spese contrattuali nella misura che sarà comunicata dall'Amministrazione.

Alla stipula seguirà la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per subingresso ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di esecuzione della L.P. 9/2000 e s.m. e la consegna del locale con conseguente obbligo di corrispondere il canone d'affitto. L'apertura del bar dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data della stipulazione del contratto.

## 8. PROCEDURA IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

Qualora l'aggiudicatario in via definitiva non si presenti alla data stabilita nella convocazione, il Comune di Giovo provvederà:

- a) a inviargli diffida scritta ad adempiere entro un termine non superiore a 15 giorni;
- b) qualora l'aggiudicatario permanga inadempiente, a dichiararlo decaduto dalla aggiudicazione e ad incamerare la cauzione provvisoria;
- c) conseguentemente, ad aggiudicare la gara in favore di colui che risulta collocato nella successiva posizione della graduatoria di cui al paragrafo 6.

In caso di sua conferma il Comune di Giovo si atterrà alle disposizioni di cui al paragrafo 7.

Invece, in caso di mancata conferma, il Comune di Giovo espleterà nuova asta pubblica.

In ogni caso, il Comune di Giovo si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario dichiarato decaduto il risarcimento di eventuali danni conseguenti al suo inadempimento.

#### 9. PROCEDURA IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO SUBENTRATO ALL'ORIGINARIO AGGIUDICATARIO INADEMPIENTE.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario, subentrato all'originario aggiudicatario inadempiente, il Comune di Giovo si atterrà alle previsioni di cui alla lettera a) e b) del paragrafo 8, ed in seguito espleterà nuova asta pubblica.

In ogni caso, il Comune di Giovo si riserva di richiedere a detto aggiudicatario in subentro il risarcimento di eventuali danni conseguenti al suo inadempimento.

#### 10. INFORMAZIONI VARIE

Requisiti sotto il profilo igienico-sanitario: il soggetto che gestisce l'esercizio ha l'obbligo di effettuare la registrazione dell'impresa alimentare presso gli sportelli dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari – Nucleo Operativo Igiene pubblica - Distretto di Trento, secondo le modalità dalla stessa indicate. L'Azienda Sanitaria provinciale valuta il rispetto dei requisiti in capo ai soggetti interessati, attraverso attività di verifica e vigilanza presso i singoli esercizi, con applicazione delle relative sanzioni in caso di inosservanza delle vigenti disposizioni.

Le spese inerenti le utenze (luce, acqua, riscaldamento, telefono, rifiuti e gas) e le loro eventuali vulture sono a carico dell'affittuario, come quelle per le pulizie del bar e delle sue pertinenze, nonché quelle inerenti l'ordinaria manutenzione e la riparazione di attrezzature e arredi. Sono altresì a carico dell'affittuario le spese per la manutenzione straordinaria o per l'eventuale sostituzione della lavastoviglie/lavabicchieri.

L'affittuario, a propria cura e spese e previo consenso dell'Amministrazione, potrà aggiungere al locale ulteriori arredi o attrezzature; agli stessi, al termine della gestione, si applicherà quanto previsto dall'art. 14 comma 3 del contratto.

Qualora alla scadenza del contratto d'affitto attualmente in corso il bar rimanesse privo delle attrezzature e arredi necessari per la somministrazione di pasti veloci ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) punto 2 della L.P. 14.07.2000 n. 9 e s.m., attualmente di proprietà dell'affittuario, l'Amministrazione comunale provvederà a dotare il bar degli stessi, nel limite dello stretto necessario, prima della stipulazione del contratto d'affitto.

*L'affittuario è tenuto a mantenere all'interno del bar una bacheca/portaavvisi di dimensioni massime di cm. 80x60, fornita dal Comune, e a consentire, durante gli orari di apertura, l'affissione sulla stessa di manifesti, avvisi o altri materiali informativi da parte degli incaricati del Comune di Giovo; tali atti hanno la precedenza rispetto a quelli provenienti da altri Enti o associazioni.*

Si informa che l'Amministrazione comunale si riserva di dare in locazione a terzi il locale attiguo posto al piano terra dello stesso Centro polifunzionale, eventualmente anche per attività di somministrazione di alimenti e bevande o commerciale.

Tutte le spese contrattuali e i diritti di segreteria sono a carico dell'affittuario.

**È possibile effettuare un sopralluogo** nei giorni feriali escluso il venerdì pomeriggio e il sabato, previo appuntamento da concordare con l'Ufficio tecnico comunale, tel. 0461/695214.

Il responsabile del procedimento è il Segretario comunale, Luca Menapace. Informazioni o chiarimenti possono essere richiesti presso la Segreteria comunale **per iscritto** a mezzo fax: 0461684707 o e-mail: [comune@pec.comune.giovo.tn.it](mailto:comune@pec.comune.giovo.tn.it) o [protocollo@comune.giovo.tn.it](mailto:protocollo@comune.giovo.tn.it). Le risposte saranno fornite prima della scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione dell'offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile. Le risposte di interesse generale e i chiarimenti saranno pubblicate nella sezione Amministrazione aperta - Bandi di gara e contratti ove è pubblicato il bando.

Il presente bando viene pubblicato per estratto sul quotidiano locale l'Adige l'11 febbraio 2016, e integralmente con i relativi allegati all'Albo pretorio on-line del Comune di Giovò all'indirizzo internet [www.comunegiovo.it](http://www.comunegiovo.it), e nella sezione Amministrazione aperta - Bandi di gara e contratti, dall'11 febbraio al 03 marzo 2016.

Lo stesso può essere ritirato in copia all'Ufficio segreteria presso il Municipio, durante l'orario d'apertura al pubblico (da lunedì a giovedì: 8.15 - 12.15, il venerdì: 8.15 - 12.00).

## 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali sono raccolti dall'Ufficio Segreteria esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Il trattamento riguarda anche dati giudiziari (esistenza di condanne penali), ai sensi di quanto disposto dalla L.P. n. 23/1990 e s.m., dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dai relativi regolamenti di attuazione e dal D.Lgs. 59/2010 e s.m..

Finalità del trattamento dei dati

I dati sono raccolti e trattati per la gestione della procedura d'asta.

Modalità del trattamento

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, con puntuale riferimento al disposto dalla normativa speciale in materia.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda la partecipazione alla procedura d'asta.

Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire la partecipazione alla procedura d'asta.

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati raccolti sono comunicati all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, all'Osservatorio provinciale per i lavori pubblici, all'Agenzia delle Entrate, all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L., alla Cassa Edile, alla C.C.I.A.A., all'Agenzia del lavoro (o Uffici provinciali del lavoro), agli uffici del Casellario giudiziale, al Commissariato del Governo (o Prefettura competente), al Corpo di Polizia Municipale e all'Autorità Giudiziaria e di PS.

I dati non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge. I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero.

I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati dell'Ufficio Segreteria e da altri Servizi del Comune (es. Ufficio Tecnico, Servizio Finanziario, Servizio Entrate) per la gestione del contratto. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune per finalità statistiche. I dati possono essere pubblicati sul sito [www.comunegiovo.it](http://www.comunegiovo.it) in relazione alla pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione ed in caso di assunzione di deliberazioni giuntali o determinazioni dirigenziali relative alla procedura d'asta.

I diritti dell'interessato sono (art. 7 del D.lgs. 196/2003):

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano
- ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile

- richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Titolare del trattamento dei dati:

Comune di Giovo, via S. Antonio n. 4 - Frazione Verla – 38030 Giovo (TN)

Responsabile del trattamento dei dati:

Segretario comunale, Luca Menapace.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Menapace

Allegati:

- testo dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.
- modello di dichiarazione di cui al punto A del paragrafo 5 del bando (allegato 1) (da utilizzare solo quello relativo alla corrispondente natura giuridica dell'offerente, da integrare in caso di raggruppamenti temporanei)
- modello di offerta economica (allegato 2) (da integrare in caso di raggruppamenti temporanei)
- schema del contratto di affitto
- planimetria dei locali

**Art. 38 comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.**

**Requisiti di ordine generale**

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero i soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
  - del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
  - degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

**DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO A) DEL PARAGRAFO 5 DEL BANDO**  
**(se persona fisica non ancora iscritta alla CCIAA)**

OGGETTO: Asta per affidamento gestione wine-bar presso il Centro polifunzionale di Giovo.  
Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione, visione locali, remuneratività offerta, e mezzo di comunicazione.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ di cittadinanza \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
indirizzi di posta elettronica \_\_\_\_\_

al fine di partecipare all'asta indetta dal Comune di Giovo per l'affidamento della gestione a mezzo di contratto d'affitto di ramo d'azienda del wine-bar presso il centro polifunzionale di Giovo a Verla (TN).

**D I C H I A R A**

con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni anche penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:

secondo quanto prescritto nel punto A) del paragrafo 5 del bando di gara:

**A1):**

a) *(barrare la casella che interessa)*

- ☐ aa) di avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
- ☐ ab) di avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
- ☐ ac) di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
- ☐ ad) di essere in possesso dell'iscrizione al registro esercenti del commercio (R.E.C.) di cui alla legge 11.06.1971 n. 426 ottenuta prima del 4 luglio 2006 per l'attività di somministrazione di

alimenti e bevande o per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12 comma 2 del decreto ministeriale 04.08.1988 n. 375 (tabelle I,VI,VII-II,III,IV,V-VIII)

- b)
- ba) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione
  - bb) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale
  - bc) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione
  - bd) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale
  - be) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali
  - bf) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m., e che non è stata applicata nei propri confronti una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m., e di non essere sottoposto a misure di sicurezza
  - bg) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi
- c) di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per reati comportanti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non essere interdetto dallo svolgere attività professionali e imprenditoriali
- d) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m. per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici

**A2):** di conoscere e accettare i locali, le attrezzature, le condizioni di affitto e di ritenere l'offerta che si produce nel complesso remunerativa

☐ **A3):** di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate all'art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 avvengano a mezzo fax al numero sopra indicato. *(barrare se si autorizza)*

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Allegati:

1) copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

**DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO A) DEL PARAGRAFO 5 DEL BANDO  
(se imprenditore individuale iscritto alla CCIAA)**

OGGETTO: Asta per affidamento gestione wine-bar presso il Centro polifunzionale di Giovo. Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione, visione locali, remuneratività offerta, e mezzo di comunicazione.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ di cittadinanza \_\_\_\_\_,  
codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
indirizzi di posta elettronica \_\_\_\_\_

al fine di partecipare all'asta indetta dal Comune di Giovo per l'affidamento della gestione a mezzo di contratto d'affitto di ramo d'azienda del wine-bar presso il centro polifunzionale di Giovo a Verla (TN).

**D I C H I A R A**

con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni anche penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:

secondo quanto prescritto nel punto A) del paragrafo 5 del bando di gara:

**A1):**

a) di essere iscritto presso il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di \_\_\_\_\_

*(barrare la casella che interessa)*

☐ aa) di avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano

☐ ab) di avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

☐ ac) di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti

☐ ad) di essere in possesso dell'iscrizione al registro esercenti del commercio (R.E.C.) di cui alla legge 11.06.1971 n. 426 ottenuta prima del 4 luglio 2006 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12 comma 2 del decreto ministeriale 04.08.1988 n. 375 (tabelle I,VI,VII-II,III,IV,V-VIII)

b)

ba) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione

- bb) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale
- bc) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione
- bd) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale
- be) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali
- bf) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m., e che non è stata applicata nei propri confronti una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m., e di non essere sottoposto a misure di sicurezza
- bg) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi
- c) di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per reati comportanti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non essere interdetto dallo svolgere attività professionali e imprenditoriali
- d) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m. per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici

**A2):** di conoscere e accettare i locali, le attrezzature, le condizioni di affitto e di ritenere l'offerta che si produce nel complesso remunerativa

☐ **A3):** di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate all'art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 avvengano a mezzo fax al numero sopra indicato (*barrare se si autorizza*).

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Allegati:

- 1) copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

**DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO A) DEL PARAGRAFO 5 DEL BANDO**  
**(se società)**

OGGETTO: Asta per affidamento gestione wine-bar presso il Centro polifunzionale di Giovo. Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione, visione locali, remuneratività offerta, e mezzo di comunicazione.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ di cittadinanza \_\_\_\_\_, codice  
fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di legale **rappresentante/delegato** (*cancellare la parte che non interessa*) della società \_\_\_\_\_ con sede in  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ partita IVA  
\_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
indirizzi di posta elettronica \_\_\_\_\_

al fine di partecipare all'asta indetta dal Comune di Giovo per l'affidamento della gestione a mezzo di contratto d'affitto di ramo d'azienda del wine-bar presso il centro polifunzionale di Giovo a Verla (TN).

**D I C H I A R A**

con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni anche penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:

secondo quanto prescritto nel punto A) del paragrafo 5 del bando di gara:

**A1):**

a) che la società è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di \_\_\_\_\_

(*barrare la casella che interessa*)

- ☐ aa) di avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
- ☐ ab) di avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
- ☐ ac) di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
- ☐ ad) di essere in possesso dell'iscrizione al registro esercenti del commercio (R.E.C.) di cui alla legge 11.06.1971 n. 426 ottenuta prima del 4 luglio 2006 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12 comma 2 del decreto ministeriale 04.08.1988 n. 375 (tabelle I,VI,VII-II,III,IV,V-VIII)

**b)**

ba) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione

bb) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale

bc) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione

bd) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale

- be) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali
- bf) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m., e che non è stata applicata nei propri confronti una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m., e di non essere sottoposto a misure di sicurezza
- bg) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi
- e di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sotto indicati ha riportato condanne o misure di cui alla lettera bf)
- ☐ e, (*barrare solo se la dichiarazione è fatta dal legale rappresentante*), anche alle lettere bb), bc), bd), be) e bg)
- c) di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per reati comportanti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non essere interdetto dallo svolgere attività professionali e imprenditoriali
- ☐ (*barrare solo se la dichiarazione è fatta dal legale rappresentante*) e di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sotto indicati ha riportato condanne e sanzioni del medesimo tipo

Ai sensi del punto b) e del punto c) si dichiara che:

- (in caso di società in nome collettivo) che i soci della società sono i signori:

\_\_\_\_\_

- (in caso di società in accomandita semplice) che i soci accomandatari sono i signori:

\_\_\_\_\_

- (in caso di società di capitali) che gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono i signori:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

d) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m. per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici

Ai sensi del punto d) si dichiara che:

- (in caso di società in nome collettivo) che i soci della società sono i signori:

\_\_\_\_\_

- (in caso di società in accomandita semplice) che i soci accomandatari sono i signori:

\_\_\_\_\_

- (in caso di società di capitali) che gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono i signori:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**A2):** di conoscere e accettare i locali, le attrezzature, le condizioni di affitto e di ritenere l'offerta che si produce nel complesso remunerativa

☐ **A3):** di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate all'art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 avvengano a mezzo fax al numero sopra indicato (*barrare se si autorizza*).

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Allegati:

- 1) copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità
- 2) copia conforme all'originale dell'atto di delega nel caso di domanda presentata dal delegato della società

**DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO A) DEL PARAGRAFO 5 DEL BANDO**  
**(se associazione o ente)**

OGGETTO: Asta per affidamento gestione wine-bar presso il Centro polifunzionale di Giovo. Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione, visione locali, remuneratività offerta, e mezzo di comunicazione.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ di cittadinanza \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_  
in qualità di legale **rappresentante/delegato** della **associazione/ente** (*cancellare le parti che non interessano*) \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ indirizzi di posta elettronica \_\_\_\_\_

al fine di partecipare all'asta indetta dal Comune di Giovo per l'affidamento della gestione a mezzo di contratto d'affitto di ramo d'azienda del wine-bar presso il centro polifunzionale di Giovo a Verla (TN).

**D I C H I A R A**

con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni anche penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:

secondo quanto prescritto nel punto A) del paragrafo 5 del bando di gara:

**A1):**

a)

☐ che l'associazione/ente è iscritta/o alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di \_\_\_\_\_ (*barrare e completare solo se iscritti*)

(*barrare la casella che interessa*)

☐ aa) di avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano

☐ ab) di avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

☐ ac) di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti

☐ ad) di essere in possesso dell'iscrizione al registro esercenti del commercio (R.E.C.) di cui alla legge 11.06.1971 n. 426 ottenuta prima del 4 luglio 2006 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12 comma 2 del decreto ministeriale 04.08.1988 n. 375 (tabelle I,VI,VII-II,III,IV,V-VIII)

b)

ba) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione

bb) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale

bc) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione

bd) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale

- be) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali
- bf) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m., e che non è stata applicata nei propri confronti una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m., e di non essere sottoposto a misure di sicurezza
- bg) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi
- e di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sotto indicati ha riportato condanne o misure di cui alla lettera bf)
- ☐ e, (*barrare solo se la dichiarazione è fatta dal legale rappresentante*), anche alle lettere bb), bc), bd), be) e bg)
- c) di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per reati comportanti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non essere interdetto dallo svolgere attività professionali e imprenditoriali
- ☐ (*barrare solo se la dichiarazione è fatta dal legale rappresentante*) e di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sotto indicati ha riportato condanne e sanzioni del medesimo tipo

Ai sensi del punto b) e del punto c) si dichiara che:

- i soci dell'associazione/ente sono i signori:

---

---

---

---

---

---

---

---

- d) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m. per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici

Ai sensi del punto d) si dichiara che:

- i soci dell'associazione/ente sono i signori:

---

---

---

---

---

---

---

---

**A2):** di conoscere e accettare i locali, le attrezzature, le condizioni di affitto e di ritenere l'offerta che si produce nel complesso remunerativa

- ☐ **A3):** di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate all'art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 avvengano a mezzo fax al numero sopra indicato (*barrare se si autorizza*).

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Allegati:

- 1) copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità
- 2) copia conforme all'originale dell'atto di delega nel caso di domanda presentata dal delegato dell'associazione/ente

**OGGETTO: OFFERTA PER ASTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE WINE-BAR  
PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI GIOVO**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
di cittadinanza \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_  
(eventualmente)  
in qualità di legale rappresentante/delegato della società/associazione/ente  
\_\_\_\_\_ (cancellare le parti che non interessano) con sede in  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ partita IVA  
\_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

**OFFRE**

per l'affidamento della gestione dell'esercizio di somministrazione di pasti veloci e bevande presso  
il Centro polifunzionale di Giovo attraverso la stipulazione di contratto di affitto di ramo d'azienda,  
e tenuto conto di tutte le condizioni contrattuali, il canone annuo iniziale di Euro  
\_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_)  
I.V.A. di legge esclusa.

e, secondo quanto prescritto nel punto C) lettera c) del paragrafo 5 del bando di gara:

**DICHIARA**

- di obbligarsi a tenere a disposizione della clientela almeno sei etichette di vini della Valle di Cembra di almeno tre aziende diverse (minimo totale di sei).
- di obbligarsi a organizzazione almeno tre serate tematiche all'anno di presentazione e degustazione di prodotti tipici tradizionali del territorio locale.

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GIOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. \_\_\_\_\_ Atti pubblici

**CONTRATTO D’AFFITTO DELL’AZIENDA WINE-BAR NEL  
CENTRO POLIFUNZIONALE DI GIOVO**

L'anno DUEMILASEDICI addì \_\_\_\_\_ del mese di  
\_\_\_\_\_ alle ore \_\_.00 in Verla di Giovo nella Sede Municipale,  
avanti a me Luca Menapace, Segretario del Comune di Giovo, richiesto dal  
Sindaco di rogare il presente contratto in forma pubblico-amministrativa e  
autorizzato per legge a rogare i contratti nei quali il Comune è parte ai sensi  
dell’art. 64 della L.R. 29/1963 e s.m. e dell’art. 40 della L.R. 4/1993 e s.m.,  
sono comparsi i Signori:-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
domiciliato per la carica presso la sede municipale, in qualità di Sindaco pro  
tempore e legale rappresentante del Comune di Giovo con sede in Verla di  
Giovo, via S. Antonio n. 4, Codice fiscale 80007710223 - partita IVA n.  
00915040224, di seguito per brevità denominato “Concedente”, il quale  
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse  
dell’Amministrazione che rappresenta, ai sensi dell’art. 38 dello Statuto  
comunale;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), in via \_\_\_\_\_ n. \_\_, Codice fiscale  
\_\_\_\_\_ - partita IVA \_\_\_\_\_, di seguito per brevità  
denominato “Affittuario”.-----

I comparenti, della cui identità personale, capacità giuridica e di agire il

Segretario comunale rogante sono certo, rinunciano di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, e mi chiedono di ricevere in forma pubblica il presente atto.-----

PREMESSO-----

- che il Concedente è proprietario dei locali situati nel Centro polifunzionale di Giovo, in via Principe Umberto n. 49-51-53 a Verla (TN)-----
- che il Concedente ha attivato ai soli fini amministrativi, con propria licenza, all'interno della struttura, al numero civico 49, un servizio bar-----
- che a tale licenza è subentrato l'Affittuario che ha gestito l'azienda fino alla scadenza del contratto d'affitto-----
- che il Concedente intende affidare la gestione del bar a terzi mediante la stipulazione di un nuovo contratto di affitto di ramo d'azienda-----
- sulla base degli esiti dell'asta pubblica indetta a tale scopo-----
- che i requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario sono stati verificati con esito favorevole-----
- che in data \_\_\_\_\_ 2016 è decorso il termine di cui all'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/06 e s.m..-----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il Concedente assegna all'Affittuario, che accetta, la gestione di esercizio di somministrazione di pasti veloci e bevande (wine-bar) di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) punto 2 e lett. b) punto 1 della L.P. 14.07.2000 n. 9 e s.m., dotato di locali situati nel Centro polifunzionale di Giovo a Verla e da esercitarsi esclusivamente negli stessi, individuati nelle planimetrie allegate al presente contratto sub "A" e sub "B" arredati e attrezzati come specificato all'art. 14

oltre a quanto aggiunto dal Concedente successivamente al 19 aprile 2016 per consentire la somministrazione di pasti veloci e riportato nello stesso articolo, il tutto costituente azienda di proprietà del Comune di Giovo, mediante subingresso nella licenza con le modalità di cui all'art. 16 del D.P.P. 14.06.2001 n. 21-72/Leg.. L'affitto comprende le attrezzature, gli arredi e l'utilizzo dei locali e degli spazi nei limiti di cui alla planimetria allegata, ove svolgere la suddetta attività.-----

2. L'esercizio ha una superficie totale di circa mq. 123,16 così ripartiti:-----

- a piano terra:-----

mq. 45,30 wine-bar-----

mq. 2,64 antibagno-----

mq. 3,30 bagno-----

mq. 27,90 cortile fronte strada-----

mq. 21,12 cortile retro-----

- a piano interrato-----

mq. 22,90 deposito.-----

L'accesso al locale ad uso deposito può essere effettuato esclusivamente dalla scala esterna posta sul retro dell'edificio.-----

3. La concessione della gestione dell'esercizio s'intende accordata sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di quanto contemplato nel bando di gara e nel presente contratto.-----

4. L'Affittuario si impegna ad esercitare l'attività di somministrazione di pasti veloci e bevande, nei termini di cui alle autorizzazioni, esclusivamente all'interno degli immobili che formano oggetto del contratto e negli spazi sopra individuati.-----

5. L’Affittuario dovrà gestire personalmente l’azienda, esclusivamente per gli scopi citati in premessa. L’Affittuario è costituito custode del ramo di azienda e lo dovrà mantenere con la diligenza del buon padre di famiglia. L’Affittuario dovrà esercitare l’attività nel rispetto di tutte le normative e regolamenti vigenti (quali Inps Inail, Siae, TULPS, HCCP ecc,) avendo l’onere di munirsi di eventuali autorizzazioni supplementari ove richieste.-----

6. In conformità a quanto previsto dal bando di gara, l’Affittuario è obbligato a organizzare almeno tre serate tematiche all’anno di presentazione e degustazione di prodotti tipici tradizionali del territorio locale. A tal fine dovrà essere resa nota al pubblico e trasmessa al Concedente, volta per volta, comunicazione scritta preventiva della data, dell’ora e del programma dell’evento.-----

## **Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO**

1. La durata del contratto d’affitto d’azienda è determinata in anni 4 (quattro), con decorrenza dalla data di stipulazione del presente contratto, con possibilità di un rinnovo quadriennale e pertanto fino al massimo di anni otto, mediante provvedimento espresso. Come prescritto dall’art. 5 comma 1 della L.P. 23/1990 e s.m. è tuttavia escluso il rinnovo o la proroga taciti. Qualora una delle due parti intendesse rinnovare il contratto alla prima scadenza quadriennale, dovrà farne richiesta all’altra parte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza; l’accettazione o il rifiuto della proposta di rinnovo quadriennale dovrà essere comunicata entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.-

2. In caso di mancato rinnovo, il gestore, senza pretesa alcuna, dovrà lasciare i locali liberi di sé, cose sue ed aventi causa, e riconsegnarli al Concedente non oltre il periodo contrattuale, con consegna delle chiavi, previa verifica dello

stato delle unità immobiliari, dei relativi impianti, degli arredi, delle attrezzature e dell'osservanza di ogni altra obbligazione contrattuale, fermo il risarcimento dei danni accertati oltre la normale usura.-----

3. Alla scadenza il contratto si deve intendere automaticamente scaduto senza necessità alcuna di comunicazione in merito da parte del Concedente.-----

4. Al termine del contratto, l'Affittuario non potrà rivendicare alcuna indennità o compenso per l'eventuale miglioramento dell'avviamento commerciale o altre indennità di qualsiasi natura o genere.-----

5. In caso di mancato rilascio dell'azienda nei termini previsti, il Concedente incamererà a titolo di penale l'importo della cauzione.-----

6. Alla scadenza del contratto, qualora il Concedente intendesse procedere a un nuovo affitto o altro, l'Affittuario non godrà di alcun diritto di prelazione.-----

7. L'Affittuario è tenuto ad iniziare l'attività, con apertura del locale al pubblico, entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.-----

8. Il Concedente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e con il preavviso scritto di mesi 3 (tre), in presenza di cattiva conduzione o per ragioni di pubblico interesse; l'Affittuario rinuncia fin d'ora a qualsiasi pretesa di indennizzo o risarcimento.-----

### **Art. 3 - CANONE DI AFFITTO**

1. Il corrispettivo annuale della presente affittanza, comprensivo dei locali, delle attrezzature e degli arredi, viene stabilito ed accettato per un importo di Euro \_\_\_\_\_,00.= (\_\_\_\_\_/00) + I.V.A., come da offerta economica presentata in sede di asta pubblica. L'importo del canone, decorso il primo anno di affitto, sarà soggetto all'automatico adeguamento annuale in aumento

in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all'anno precedente; qualora la variazione fosse negativa, l'importo rimarrà invariato.-----

#### **Art. 4 - PAGAMENTO DEI CANONI**

1. Il canone dovrà essere pagato in dodici rate mensili di uguale importo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa fattura, mediante accredito sul c/c bancario indicato sulla fattura stessa o versamento diretto presso il Tesoriere comunale.-----

2. L'Affittuario non potrà, per alcun motivo, ritardare il pagamento del canone, come sopra individuato, e non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo il pagamento della rata scaduta, pena l'applicazione delle clausole di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 13 (PENALITÀ).-----

#### **Art. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. L'Affittuario presta cauzione, per l'esatto adempimento delle clausole contrattuali, nell'importo di Euro \_\_\_\_\_,00.= (\_\_\_\_\_/00) a mezzo di fideiussione bancaria/assicurativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_, o a mezzo di versamento sul conto di Tesoreria a favore del Comune di Giovo, pari al 50% del canone d'affitto del primo anno, al netto dell'I.V.A.-----

2. Il deposito cauzionale potrà essere incamerato, parzialmente o interamente, dal Concedente, nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art.7 (INTERRUZIONE DELLA GESTIONE), dell'art. 8 (ABBANDONO DELLA GESTIONE), dal comma 2 dell'art. 12 (SUBAFFITTO), dal comma 3 dell'art. 13 (PENALITÀ) e dal comma 2 dell'art. 14 (ARREDI E ATTREZZATURE), a semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.-----

3. In tutti i casi in cui l'importo della cauzione diminuisca a seguito di rivalsa sulla stessa da parte del Concedente, esso dovrà essere ricostituito nell'ammontare di Euro \_\_\_\_\_,00 (\_\_\_\_\_/00) entro il termine fissato dal Concedente.-----

4. Nel caso dovessero essere applicate tasse, imposte, tributi o altro, in relazione alla gestione del bar o sugli utili derivanti, tali oneri saranno di esclusiva competenza dell'Affittuario.-----

5. A tal fine il deposito cauzionale di cui sopra verrà trattenuto fino al momento in cui tutte le eventuali pendenze saranno definite, ivi comprese quelle tributarie, anche oltre l'eventuale scadenza contrattuale.-----

#### **Art. 6 - SPESE E ONERI DELLA GESTIONE**

1. L'Affittuario si assume a proprio esclusivo carico le spese inerenti e conseguenti la gestione dell'azienda maturate nel periodo di affittanza, ancorché poste in esazione posteriormente a tale periodo.-----

2. Le spese per i consumi di acqua, gas, luce, eventuale telefono, riscaldamento, energia elettrica, illuminazione, servizi comuni, compresi i fissi e le eventuali spese di attivazione e voltura, sono a carico dell'Affittuario. È fatto obbligo all'Affittuario di provvedere direttamente alla stipulazione dei singoli contratti di utenza o di volturare quelli attualmente esistenti, intestandoli a se stesso ed assumendosi ogni relativo onere e spesa, ivi compreso il costo del noleggio dei contatori. Per il riscaldamento, la relativa spesa, quantificata mediante apposito contacalorie, verrà rimborsata direttamente al Concedente in quanto Ente appaltante della gestione calore dell'intero edificio. Sono altresì a carico dell'Affittuario la tariffa rifiuti, la tassa per l'insegna, la tassa sulle concessioni regionali e governative e quanto

altro qui non previsto, così come le spese per il pagamento dei premi relativi alle polizze assicurative da stipulare in forza del presente contratto.-----

3. Sono anche a carico dell’Affittuario, il quale deve provvedere direttamente, le spese per le pulizie dirette del bar e sue pertinenze (compresi i servizi igienici), nonché le manutenzioni ordinarie, anche in casi in cui il Concedente lo ritenga necessario, e quelle per riparazioni interne, comprese quelle degli arredi e delle macchine, per poter continuare ad usare i beni mobili ed immobili costituenti l’azienda, nonché tutto quanto necessari per il mantenimento dell’iniziale efficienza di tutti i cespiti. L’Affittuario avrà l’obbligo di provvedere agli interventi utili alla conservazione dei locali, degli impianti e delle attrezzature oggetto del presente contratto, con onere di provvedere alla loro verifica e quanto alle attrezzature anche alla loro messa a norma. Sono altresì a carico dell’Affittuario le spese per la manutenzione straordinaria o per l’eventuale sostituzione della lavastoviglie/lavabicchieri.-----

4. Il Concedente potrà sostituirsi all’Affittuario per eventuali interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari, qualora l’Affittuario non vi provveda tempestivamente, con addebito dei costi.-----

#### **Art. 7 - INTERRUZIONE DELLA GESTIONE**

1. Ove la gestione dovesse interrompersi o cessare durante il periodo contrattuale per una qualsiasi causa imputabile al Concedente, il Concedente stesso sarà tenuto a rimborsare all’Affittuario il rateo della mensilità corrisposta in proporzione ai giorni di gestione non fruiti, senza diritto ad alcuna pretesa da parte dell’Affittuario per risarcimento di danni od altro, oltre al relativo deposito cauzionale di cui all'art. 5.-----

2. Ove il contratto dovesse risolversi per colpa, dolo o grave inadempienza

dell’Affittuario, il Concedente è autorizzato a trattenere il rateo della somma relativa ai giorni di gestione non fruiti nonché, a titolo di risarcimento dei danni, a rivalersi sul deposito cauzionale di cui all'art. 5, riservandosi la facoltà di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.-----

#### **Art. 8 - ABBANDONO DELLA GESTIONE**

1. L’Affittuario non potrà abbandonare il servizio se non per giustificato motivo e dopo accettazione da parte del Concedente, comunque con preavviso di almeno centottanta (180) giorni, salvo causa di forza maggiore, dalla data di ricevimento dell'avviso della raccomandata postale. Il Concedente ha diritto a trattenere il deposito cauzionale.-----

#### **Art. 9 - GESTIONE DEL PERSONALE**

1. L’Affittuario dovrà accertare che il personale, da lui impiegato, dia garanzie in ordine a moralità e buon comportamento, osservando e rispettando le buone norme di educazione. L’Affittuario è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL vigente per la categoria, nonché ad adempiere gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali, provvedendo a totale proprio carico al pagamento dei relativi contributi e premi. Il Concedente potrà richiedere in qualsiasi momento l’esibizione della documentazione attestante l’ottemperanza a tali obblighi.-----

2. L’Affittuario è impegnato all'osservanza, inoltre, delle norme e delle prescrizioni, oltretché del contratto nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. É richiamata, in particolare, la rigorosa osservanza delle norme e prescrizioni dello stesso CCNL concernenti i

trasferimenti del personale.-----

3. Il personale impiegato dovrà essere in regola con tutte le norme sanitarie.---

4. È onere dell’Affittuario gestire impiegare personale dipendente adeguatamente formato sui seguenti argomenti: -----

- previsione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera-----

- modalità di esecuzione del servizio-----

- procedure e di sistemi di autocontrollo HACCP.-----

5. L’Affittuario solleva il Concedente da qualsiasi responsabilità in dipendenza della mancata osservanza dell’impegno, di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.-----

#### **Art. 10 - RAPPORTI CON IL CONCEDENTE E ASSICURAZIONE**

1. Ove tra l’Affittuario e il suo personale dipendente dovessero sorgere contestazioni di qualsiasi ragione, per responsabilità civile, infortuni, ecc. in dipendenza del rapporto di lavoro, il Concedente, e per esso il suo Legale Rappresentante, rimane estraneo, indenne ed esente da ogni responsabilità.----

2. L’Affittuario è tenuto ad assicurare il rischio locativo relativo ai danni attinenti l’attività esercitata nell’immobile, in particolare i danni:-----

a) derivanti da incendio, esplosione, danni da acqua condotta, ricerca e ripristino dei danno provocato dall'acqua condotta, rottura di cristalli e lastre di vetro ecc., con polizza a primo rischio assoluto per un valore pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);-----

b) l'arredamento, gli impianti e le attrezzature contro i danni di cui al punto a) con polizza a primo rischio assoluto per un valore di Euro 50.000,00

(cinquantamila/00);-----

c) la responsabilità civile attinente l'attività esercitata nell'immobile predetto, per un valore pari a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni persona danneggiata e Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a cose di terzi, sollevando con ciò il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.-----

3. L'Affittuario dovrà produrre annualmente copia della polizza di assicurazione e del relativo pagamento, pena la risoluzione contrattuale per grave inadempimento.-----

4. L'Affittuario solleva comunque espressamente il Concedente da ogni responsabilità inerente l'uso dei locali.-----

#### **Art. 11 - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI**

1. L'Affittuario dichiara di essere in possesso di tutti requisiti previsti dalla legge per assumere la gestione del ramo di azienda oggetto del presente contratto, manlevando il Concedente da ogni e qualsivoglia responsabilità civile, penale e fiscale, per tutte le attività che essa affittuario porrà in essere in esecuzione del presente contratto. In particolare, l'Affittuario si assume tutte le responsabilità derivanti da avvelenamenti e/o intossicazioni conseguenti all'ingestione di bevande o prodotti contaminati o avariati.-----

2. Il Concedente non assume maggior obbligo di quello che per legge gli incombe e, quindi, non intende costituirsi, in alcun modo, depositario di valori, provviste, mobili, oggetti, attrezzature, arredamenti e materiali vari di proprietà dell'Affittuario, che lo stesso tiene nel locale bar e deposito, rimanendo la custodia e la conservazione, contro i rischi di ogni genere, a totale carico dell'Affittuario medesimo, senza alcuna responsabilità da parte del Concedente per danni, mancanze, sottrazioni, furti, incendi e altre cause.-----

3. L’Affittuario assume inoltre intera e diretta responsabilità per ogni danno che per fatto proprio, dei propri collaboratori e dipendenti potesse derivare al Concedente e a terzi, e fatta salva l’applicazione di quanto contemplato dall’art. 13 (PENALITÀ).-----

4. L’Affittuario esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatto doloso e colposo dei dipendenti o di terze persone.-----

5. I crediti e i debiti dell’Affittuario relativi all’azienda presa in affitto sorti nel corso dell’affitto, ancorché non scaduti alla data di cessazione del contratto, rimarranno rispettivamente a vantaggio e a carico dell’Affittuario.-----

6. Il Signor \_\_\_\_\_ dichiara che nei suoi confronti non ricorrono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.-----

#### **Art. 12 - SUBAFFITTO**

1. L’Affittuario deve espletare la conduzione dell’esercizio con organizzazione diretta e autonoma, impegnando soltanto personale da esso dipendente e/o propri soci e/o propri collaboratori, con espresso divieto della cessione del presente contratto e del subaffitto a terzi.-----

2. La violazione della presente clausola produrrà di diritto la risoluzione del contratto con la perdita, a titolo di risarcimento danni, del deposito cauzionale di cui all’art. 5, salva sempre la facoltà attribuita al Concedente di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.-----

3. É altresì vietata, pena la risoluzione del contratto, la cessione anche parziale dell’azienda, anche a titolo gratuito, o comunque di concederne a terzi l’uso o il godimento.-----

#### **Art. 13 - PENALITÀ**

1. Il mancato pagamento, per qualsiasi causa o motivo, anche di una sola rata del canone di affitto, di cui all'art. 3 (CANONE DI AFFITTO), decorso il termine massimo di tolleranza di 10 (dieci) giorni dalla convenuta scadenza dell'art. 4 (PAGAMENTO DEI CANONI), costituisce inadempimento contrattuale. Il Concedente potrà pertanto costituire in mora l'Affittuario, intimandogli il pagamento di quanto dovuto entro termine fisso comunque non inferiore a giorni 15 (quindici). Decorso inutilmente tale termine, il presente contratto si intenderà risolto per inadempimento dell'Affittuario.-----

2. La violazione della clausola di cui all'art. 12 (SUBAFFITTO) produrrà di diritto la risoluzione del contratto.-----

3. In entrambi i casi si avrà la perdita, per risarcimento danni, del deposito cauzionale di cui all'art. 5, salva la facoltà attribuita alla Concedente di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.-----

4. In entrambi i casi, sarà inibito al personale dell'Affittuario l'ingresso nei locali dell'esercizio, con cessazione immediata della continuazione di gestione, senza preavviso e senza risarcimento.-----

5. Potrà altresì comportare la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione, e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito, la prescrizione imposta da un'Autorità di chiusura temporanea dell'esercizio quale sanzione o provvedimento di sicurezza a causa del mancato rispetto da parte dell'Affittuario delle normative vigenti. Sulla gravità della violazione si esprime nel merito la Giunta comunale. L'eventuale provvedimento di chiusura definitiva comporta di diritto la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione, e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.-----

6. Inoltre, per eventuali inadempimenti e inosservanze alle condizioni contrattuali, il Concedente ha la facoltà di applicare sanzioni da Euro 100,00.= a Euro 300,00.=, fatta salva la risoluzione del contratto per gravi e reiterati inadempimenti delle stesse condizioni contrattuali.-----

#### **Art. 14 - ARREDI E ATTREZZATURE**

1. Gli arredi del bar sono di proprietà del Concedente e risultano dal seguente elenco:-----

- BANCO BAR dello sviluppo di ml. 3,5 circa con ossatura in legno con fronte interno in laminato e acciaio, fronte esterno con listelli orizzontali in legno di rovere, bancalina di mescita e piano macchina caffè in porfido, composto da zona cassa con cassetto chiuso a chiave, cella refrigerata da cm. 150 e porzione di banco spinatura, piano di lavoro in acciaio;-----

- RETROBANCO dello sviluppo di ml. 4,2 circa con ossatura in legno rivestito in laminato e acciaio, piani di lavoro in acciaio e porfido levigato; nella parte superiore scaffalature con montanti verticali in legno e n. 8 ripiani in vetro cm. 108x20 regolabili in altezza e fondale rivestito in legno e specchi, composto da mobile neutro di raccordo tra il banco e il retrobanco da cm. 80, zona lavaggio da cm. 150 con lavello cm. 45x45 e miscelatore, piano di lavoro da cm. 70 e mobile caffè da cm. 120-----

- PEDANA BANCO con ossatura in legno chiusa da pannelli in MDF rivestiti in PVC di complessivi mq. 2,5 circa-----

- LAVASTOVIGLIE/LAVABICCHIERI dim. mm. 500x450x800h-----

- n. 4 TAVOLI con fusto in metallo cromato e piano in legno da cm. 80x80-----

- n. 16 SEDIE struttura in metallo cromato con sedile e schienale in legno-----

- n. 1 TAVOLO SNACK con fusto in metallo e piano in legno, h cm. 105 piano

diametro cm. 70-----

- n. 2 SGABELLI struttura in metallo cromato con sedile e schienale in legno--

- n. 5 TAVOLI PER ESTERNO con fusto e piano in metallo, diametro cm. 70-

- n. 20 SEDIE PER ESTERNO struttura in metallo con sedile e schienale in metallo-----

- SCAFFALATURE in metallo situate nel locale a deposito, per una superficie complessiva di mq. 22 circa-----

- TENDA DA SOLE a pergola dimensioni m. 5,00x3,50 chiudibile a pacchetto con motore elettrico e telecomando-----

- n. 9 FIORIERE IN LEGNO dimensioni cm. 85x45.-----

Prima della stipulazione del presente contratto sono stati inoltre aggiunti dal Concedente i seguenti arredi e attrezzature:-----

- -----

- -----

2. Immobili, arredi e attrezzature vengono consegnati all’Affittuario, il quale dichiara fin d’ora di conoscerne la consistenza, lo stato di efficacia e l'idoneità al corretto esercizio dell'attività che lo stesso intende esercitare. Gli stessi dovranno essere riconsegnati nelle medesime condizioni di funzionalità, salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso. Eventuali differenze passive tra le consistenze d’inventario all’inizio ed al termine dell'affittanza verranno regolate sulla base dei valori residui che avrebbero avuto i beni mancanti, valori che dovranno venire commisurati al residuo costo non ammortizzato dei beni stessi al termine dell'affittanza; a tal fine potrà essere utilizzato, se sufficientemente capiente, il deposito cauzionale di cui all’art. 5.-----

3. L’Affittuario, a propria cura e spese e previo consenso

dell'Amministrazione, potrà aggiungere, nel rispetto di tutte le normative vigenti, ulteriori arredi o attrezzature. Gli stessi, al termine della gestione, saranno acquisiti all'azienda per un valore pari al documentato prezzo d'acquisto ridotto, per ogni anno di durata della gestione, del 20%, a meno che una delle parti non decida che vadano rimossi a cura dell'Affittuario che in tal caso ne resta proprietario.-----

4. L'Affittuario, in relazione alla categoria in cui l'esercizio è stato classificato dagli Organi competenti, dovrà provvedere a tutto quanto occorre per la decorosa conduzione dell'esercizio.-----

5. Altresì, dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla normale dotazione delle stoviglie, quali tazze, bicchieri, ecc. e quant'altro occorra.-----

6. Inoltre, dovrà conservare il locale, i mobili e il materiale in stato decoroso e in perfetta pulizia, attenendosi scrupolosamente, in materia di igiene e sanità pubblica, a tutte le norme emanate dalle Autorità competenti.-----

7. Non sono ammessi l'installazione e l'uso degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 del R.D. 18.06.1931 n. 773 e s.m..-----

8. L'Affittuario, al termine della gestione, dovrà provvedere, immediatamente e senza indugio, al totale asporto di quanto risulta essere di sua proprietà. Il Concedente si riserva invece di addebitare tutte le spese, nessuna esclusa, relative ai danni arrecati all'immobile, alle attrezzature e all'arredo di sua proprietà, anche con rivalsa sul deposito cauzionale.-----

9. L'affittuario è tenuto a mantenere all'interno del bar una bacheca/portaavvisi di dimensioni massime di cm. 80x60, fornita dal Comune, e a consentire, durante gli orari di apertura, l'affissione sulla stessa di manifesti, avvisi o altri materiali informativi da parte degli incaricati del Comune di Giovo; tali atti

hanno la precedenza rispetto a quelli provenienti da altri Enti o associazioni.----

#### **Art. 15 - APERTURA DELL'ESERCIZIO**

1. L'apertura non potrà avvenire prima delle ore 06.00 e la chiusura non può avvenire dopo le ore 01.00.-----

2. La scelta del riposo settimanale facoltativo deve essere preventivamente comunicata per iscritto al Comune e non può coincidere, fatte salve eventuali deroghe autorizzate per motivate ragioni, con quella attuata dai due esercizi della stessa sottotipologia più vicini.-----

3. L'Affittuario adotterà tutti quei provvedimenti e quelle precauzioni utili a impedire la frequentazione del bar da parte di clientela che nello stesso metta in atto comportamenti vietati dalla legge, attivandosi immediatamente, se del caso, con la Pubblica Autorità.-----

#### **Art. 16 - CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

1. Oltre a quanto stabilito all'articolo precedente in merito alla chiusura settimanale, l'esercizio potrà rimanere chiuso, durante l'anno, per ferie o altri motivi, per non più di 15 giorni consecutivi e per un massimo di 30 giorni complessivi, previa comunicazione al Concedente.-----

2. In caso di necessità di lavori, il Concedente potrà autorizzare, previa richiesta, la chiusura dell'esercizio per il tempo strettamente indispensabile all'esecuzione degli stessi. In ogni caso l'Affittuario si accorderà con l'impresa esecutrice delle opere affinché le stesse siano eseguite nel più breve tempo possibile.-----

#### **Art. 17 - GENERI DI CONSUMO**

1. I generi di cui è consentita la vendita nel bar sono quelli per i quali è stata rilasciata la relativa autorizzazione dalle competenti Autorità ovvero per i quali

è stata presentata la segnalazione certificata di subingresso/inizio attività.-----

2. L’Affittuario procederà direttamente agli acquisti dei generi da vendere, a proprio nome e nel proprio esclusivo interesse, per cui esso assumerà rapporti contrattuali a tutti gli effetti con i fornitori senza la minima ingerenza o responsabilità del Concedente.-----

3. In conformità a quanto previsto dal bando di gara, l’Affittuario è obbligato a tenere a disposizione della clientela almeno sei etichette di vini della Valle di Cembra di almeno tre aziende diverse.-----

4. Le merci a fine affittanza non saranno acquistate dal Concedente e pertanto il ramo di azienda dovrà essere restituito senza scorte di magazzino.-----

#### **Art. 18 - CONTROLLI**

1. Il Concedente si riserva la facoltà di poter verificare, in ogni momento, tramite proprio personale incaricato, la regolare conduzione dell’esercizio e di impartire ogni eventuale suggerimento o direttiva al miglioramento del servizio e della gestione. L’Affittuario permette fin d’ora in ogni tempo il libero accesso di tale personale impegnandosi ad eseguire le direttive di cui sopra.-----

#### **Art. 19 - DANNI**

1. L’Affittuario è responsabile dei danni arrecati alla proprietà del Concedente. L’Affittuario rinuncia ad ogni pretesa di indennizzo per danni di qualsiasi genere, che avesse a subire anche a causa di forza maggiore, nel caso di disdetta contrattuale prevista all’ultimo comma dell’art. 2.-----

#### **Art. 20 - MODIFICHE E INNOVAZIONI**

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 14 comma 3, eventuali lavori, opere, accessioni e aggiunte di modificazione o innovazione che potessero essere apportate nel locale, dovranno essere eseguite con espressa e preventiva

autorizzazione scritta del Concedente, e andranno a beneficio del Comune proprietario senza che l’Affittuario possa accampare diritti, pretese o indennizzi di alcun genere, intendendosi le opere acquisite all’azienda per iniziativa dell’Affittuario, a meno che il Comune proprietario non preferisca richiedere il ripristino dello status quo a cura e spese dell’Affittuario alla fine della scadenza contrattuale.-----

#### **Art. 21 - VARIANTI AL CONTRATTO**

1. Qualunque modifica al presente contratto, non espressamente prevista dallo stesso, dovrà risultare da atto scritto aggiuntivo al presente contratto.-----

#### **Art. 22 - INFORMAZIONI**

1. Qualora il Concedente lo richieda, l’Affittuario è obbligato, entro il 31 marzo successivo ad ogni anno di affittanza a comunicare l’ammontare dei corrispettivi realizzati nell’esercizio precedente. Tale dato sarà utilizzato dal Comune di Giovo a soli fini statistici interni.-----

#### **Art. 23 - CONTROVERSIE**

1. Ogni eventuale contestazione fra le parti in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, è riservata alla cognizione dell’autorità giudiziaria competente.-----

2. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, l’Affittuario elegge domicilio nei locali dell’azienda affittata con il presente contratto, e ove egli non li occupi più o comunque detenga, presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Giovo.-----

#### **Art. 24 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI**

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di affitto di azienda.-----

**Art. 25 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI**

1. Tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, così come quelle di eventuali rinnovi o atti aggiuntivi, sono a carico dell’Affittuario. Sono altresì a carico dell’Affittuario l’I.V.A. sulle fatturazioni dei canoni, le imposte e tasse dirette e indirette di esercizio del bar, nonché tutte le spese inerenti e riflesse dell'esercizio del bar di cui trattasi.-----

2. Ai fini fiscali si dichiara che trattasi di contratto soggetto ad I.V.A. e che sussistono le condizioni di cui all’art. 35 comma 10 quater del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito nella L. 04.08.2006 n. 248, per cui si richiede la registrazione ai sensi dell’art. 5 numero 1 lettera a-bis) della Tariffa Parte Prima allegato A) al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m.. -----

**Art. 26 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

1. Le parti contraenti si concedono reciprocamente l’autorizzazione al trattamento dei dati contenuti in questo contratto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003.-----

E richiesto, io Segretario comunale ricevo questo atto che previa lettura alle parti contraenti viene da esse riconosciuto conforme alla volontà espressami ed in mia presenza firmato in segno di accettazione e conferma.-----

Questo atto, scritto a mezzo di programma di elaborazione elettronica di testi dal sottoscritto Ufficiale rogante, in carta resa legale, occupa pagine intere n. \_\_\_\_\_ e fin qui della \_\_\_\_\_ oltre alle sottoscrizioni.

IL CONCEDENTE

L’AFFITTUARIO

COMUNE DI GIOVO

\_\_\_\_\_

il Sindaco \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE: Luca Menapace

[illegible]

# PIANO INTERRATO

